

ARCIDIOCESI DI  FIRENZE

Disposizioni sui concerti
nelle Chiese

Giugno 2017

Firenze, 15 giugno 2017

Al termine di un percorso di riflessione sulla complessa realtà dei concerti realizzati all'interno delle chiese, sentiti i miei più stretti collaboratori ed in collaborazione con l'Ufficio di Musica Sacra e con l'Ufficio Liturgico, ho ritenuto opportuno redigere queste *Disposizioni* che si ripromettono di dare una linea comune nella gestione di questo importante aspetto della vita culturale e pastorale delle singole comunità.

Si tratta di indicazioni e norme che non innovano la materia, ma riconfermano quanto da tempo stabilito dalla Chiesa universale e dalla Chiesa italiana. Vengono qui riassunte e collocate in un contesto di argomentazioni che ne vogliono illuminare fondamenti e motivazioni, come pure esplicitare le modalità di applicazione.

All'Ufficio di Musica Sacra e all'Ufficio Liturgico dell'Arcidiocesi spetta fornire informazioni e chiarimenti a quanti incontrassero problemi nell'applicazione delle presenti *Disposizioni*.

Le presenti *Disposizioni* entrano in vigore con la pubblicazione di questo testo.

Giuseppe Card. Betori

Arcivescovo Metropolita di Firenze

L'aumento quantitativo dei concerti ha portato all'utilizzo frequente delle chiese per diversi motivi: necessità di ambienti, non trovando con facilità luoghi adeguati; ragioni acustiche, per le quali le chiese generalmente danno buona garanzia; ragioni estetiche, desiderando che il concerto venga eseguito in un ambiente di bellezza; ragioni di convenienza, per ridare alle composizioni eseguite il loro ambiente nativo; ragioni anche semplicemente pratiche, soprattutto per i concerti di organo: le chiese, infatti, il più delle volte ne sono dotate. Tuttavia, l'accoglienza progressiva dei concerti nelle nostre chiese ha bisogno di una organizzazione operativa.

Sottinteso il riferimento al significato stesso delle chiese e della loro finalità e alle norme canoniche circa l'uso nelle chiese dei diversi generi di musica¹, va comunque affermato che l'edificio in cui ci si riunisce per la preghiera, i sacramenti, l'adorazione dell'Eucaristia non può essere "trasformato" in un semplice luogo pubblico e polifunzionale, un auditorium, uno spazio per mostre e rappresentazioni teatrali. In tal modo verrebbe quasi a profanarsi un "segno"² del mistero cristiano, con grave danno alla pedagogia della fede e alla sensibilità del popolo di Dio³.

Di qui la necessità di una normativa diocesana in un agile sussidio pastorale rivolto, in primo luogo, ai presbiteri. Il presbitero è infatti il custode e il garante della sacralità e santità del luogo di culto e la stessa comunità cristiana, chiamata ad annunciare e testimoniare il Vangelo, ha una specifica identità e missione e non può essere utilizzata a scopi di immagine, interesse o fruizione turistica. Questo sussidio, pertanto, vuole offrire ai parroci e ai rettori delle Chiese interpellati per l'esecuzione di concerti, un piccolo "vademezum" relativo al permesso e quindi all'eventuale concessione dell'edificio sacro per la manifestazione musicale.

Il tipo di musica dovrà essere opportunamente vagliato con l'aiuto, se necessario, di persone competenti, per evitare che nell'edificio sacro vengano eseguite opere

¹ Cfr. in particolare la Costituzione sulla liturgia *Sacrosanctum Concilium* del Concilio Vaticano II, l'Istruzione *Musicam Sacram* del 5 settembre 1967, l'Istruzione *Liturgicae instaurationes* del 5 settembre 1970; inoltre il *Codice di diritto canonico*, ai cann. 1210, 1213 e 1222, la Lettera sui "Concerti nelle Chiese" della CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO del 5 novembre 1987.

² La Chiesa è un edificio sacro destinato al culto divino ove i fedeli hanno il diritto di entrare per esercitare, soprattutto pubblicamente, tale culto (cfr. can. 1214 e can. 1210).

³ Pensiamo a concerti organizzati nelle chiese da istituzioni e organizzazioni civili, dove può succedere che musicisti, cantori, strumenti, telecamere occupino l'intero presbiterio senza alcun rispetto per l'altare e gli altri segni.

musicali non pertinenti⁴; comunque ogni definitiva autorizzazione per la realizzazione di eventi musicali spetta all'Ordinario⁵, il quale potrà concedere o meno la concessione, salvo le manifestazioni già promosse da enti ecclesiastici.

Per quanto riguarda i *concerti vocali* all'interno di chiese attualmente in uso è ammessa l'esecuzione:

- di *musica sacra*, cioè composta e approvata per il culto divino o già utilizzata in sede liturgica: dal canto medievale (gregoriano, ambrosiano, ecc.) a tutta la polifonia sacra antica, moderna e contemporanea;
- di *musica religiosa* di genere dotto (mottetti, oratori, passioni, ecc.) o popolare (laudi monodiche e polifoniche; canti devozionali e catechistici di ieri e di oggi), inclusi i relativi supporti strumentali.

Il discernimento è meno agevole per quanto concerne l'esecuzione di *musica puramente strumentale*, in tal caso:

- un primo criterio di accettazione può essere quello dell'uso originario, eventualmente liturgico, dei singoli brani, sia l'organo che di altri strumenti (ad es. fiati o archi);
- un secondo criterio, che vale anche per la musica vocale, può essere quello riguardante l'effettiva utilità di un programma musicale per una promozione umana in senso cristiano e per una prospettiva culturale-spirituale propedeutica alla fede.

Affrontare il fenomeno dei *concerti nelle chiese* non serve solo perché esso non sia lasciato all'arbitrarietà, ma per indicare una linea base che non consideri tali concerti come un fatto estraneo alla vita della comunità cristiana, oppure al massimo una questione di apertura-chiusura della chiesa: sarebbe meglio chiedere all'ente o all'istituzione pubblica che organizza l'evento il coinvolgimento del presbitero o della comunità nella programmazione; questo non per sovrapporsi alla direzione artistica, ma per vivere quel momento con la consapevolezza di poter usufruire di un'ulteriore occasione spirituale. A questo livello l'Ufficio Diocesano di Musica Sacra può svolgere la sua funzione di supporto e/o consiglio nella programmazione di un evento musicale equilibrato e pertinente.

⁴ Per esempio, per "musica religiosa" andrà considerata esclusivamente quella che "serve a favorire la pietà o la religione" (cfr. Lettera del 5 novembre 1987 della CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO sui "Concerti nelle Chiese", n 9: *musica religiosa, cioè quella che si ispira al testo della Sacra Scrittura o della Liturgia o che richiama a Dio, alla Vergine Maria, ai Santi, o alla Chiesa, (può) avere il suo posto nella chiesa*).

⁵ Soltanto l'Ordinario può permettere «per modo d'atto», cioè in una specifica occasionale circostanza, altri usi della chiesa, purché non contrari alla santità del luogo (cfr. can. 1210).

L'Istruzione in materia amministrativa, 2005, e la gratuità, principio inderogabile nel concerto di musica nel luogo sacro.

Il 1 settembre 2005 la Conferenza Episcopale Italiana ha promulgato l' *Istruzione in Materia Amministrativa*, testo normativo che tratta il tema della gestione e della amministrazione dei beni degli enti ecclesiastici.

Al numero 130 si affronta la problematica dei concerti nelle chiese aperte al culto:

“L'esecuzione musicale in chiesa al di fuori della liturgia costituisce attività istituzionale dell'ente officiante solo quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) organizzazione da parte di un ente ecclesiastico;

b) esecuzione prevalente di musica sacra;

c) ingresso libero e gratuito.

Venendo a mancare una di queste tre condizioni, il concerto costituisce un'attività culturale, diversa da quella di culto, che richiede, a norma del can. 1210, la licenza scritta dell'ordinario diocesano per l'uso profano della chiesa per modum actus ed è assoggettabile alla normativa sugli spettacoli”.

Il paragrafo sottolinea che il concerto in chiesa, secondo quanto si ricava dalle norme civili e canoniche, costituisce attività di religione o di culto (ai sensi dell'art. 16, lett. *a*, della legge n. 222 del 20 maggio 1985) quando ricorrono i tre elementi sopra riportati (a; b; c).

Venendo a mancare uno di questi tre elementi, il concerto costituisce un'attività diversa (art. 16, lett. *b*, della legge 222/85: *Agli effetti delle leggi civili si considerano [...] a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro*).

Quando il concerto viene realizzato da organizzatori esterni (associazioni o enti che non hanno fine di religione o di culto), si tratta di attività diversa dal culto (art. 16, lett. *b*) ed è richiesta la licenza dell'Ordinario per l'uso diverso del luogo sacro per *modum actus*; così pure quando viene a mancare anche una sola delle condizioni sopra esposte; pertanto il Parroco, o Rettore della chiesa, dovrà fare domanda, in tempo utile, per iscritto, all'Ordinario del luogo, con l'indicazione della data del concerto, dell'orario, del programma contenente le opere musicali, dei nomi degli organizzatori.

E' noto che per ogni utilizzo differente da quello culturale, l'edificio sacro dovrà rispettare le norme di sicurezza che sono previste dalla legge italiana, ed è da ritenere che non sia garantita la normale copertura assicurativa.

Se il concerto si fa assoggettabile alla normativa sugli spettacoli, la verifica di agibilità di locali ed impianti destinati a pubblici spettacoli con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone è sottoposta a domanda asseverata. Il legale rappresentante della chiesa sarà responsabile sia civilmente che penalmente⁶.

Una particolare accentuazione è da dare alla terza condizione riportata dal paragrafo dell'*Istruzione amministrativa* 2005, riguardo ai concerti nelle chiese officiate: l'ingresso sia libero e gratuito.

Essa scaturisce dal fatto che, per il legislatore sia canonico sia civile, le attività commerciali sono diverse dalle attività di religione o di culto.

La logica perversa dell'emarginazione della categoria del "dono"⁷ e la tentazione dell'*affarismo materiale che sempre tenta di circondarci e abbassarci*⁸ non possono trovare dimora nelle attività di culto e religione delle basiliche e chiese della nostra città. L'insegnamento del Signore è *La mia casa sarà casa di preghiera* (Lc 19,45).

Mai l'ingresso ad un concerto di musica sacra, in un luogo di culto officiato, potrà avvenire tramite biglietto (o comunque in modo non gratuito): il concerto, organizzato dall'ente ecclesiastico, perderebbe la sua identità di attività per la religione e il culto. Diverso il caso in cui, durante il concerto, si proponga una raccolta di fondi, tramite offerta libera, per sostenere iniziative benefiche⁹.

⁶ Particolare attenzione sarà da riservare ai concerti d'organo o strumentali, di cui occorre ribadire l'intenzione religiosa, a favore della pietà dei fedeli. Si suggerisce di denominarli *Meditazione in musica*, *Organo sacro* e simili: espressioni che servono a far comprendere il *milieu* religioso dell'evento musicale.

⁷ G. BETORI, Omelia nella festa del SS. Corpo e Sangue di Cristo, Firenze, 04.06.2015.

⁸ PAPA FRANCESCO, Saluto agli organizzatori e agli sponsor del "Concerto per i Poveri", Bollettino Sala Stampa della S. Sede, 13.05.2015

⁹ Il carattere di **gratuità** del concerto sacro dovrà apparire in modo **inequivocabile** anche sulle locandine pubblicitarie che, prima di essere affisse, devono essere sottoposte, in bozza, all'esame dell'Ufficio di Musica Sacra. Qualora, in casi eccezionali, si pensasse di organizzare una **raccolta libera di offerte** per una emergenza di soccorso, per una causa degna di solidarietà o per le attività di un ente benefico, si potrà procedere solo dopo la concessione accordata, e solo secondo le modalità concordate con gli Uffici dell'Arcidiocesi. **Il contributo finanziario non potrà mai essere collegato con la manifestazione musicale, così da apparire in qualche modo un'oblazione dovuta per poter assistere all'esecuzione musicale.** Per quanto riguarda una eventuale legittima presenza di posti riservati, si tratterà, caso per caso, con i responsabili diocesani.

Mai nessuna persona potrà essere impedita di partecipare al concerto sacro per motivi economici¹⁰: così anche *i poveri ascoltino e si rallegriano* (Sal 34,3). Per tutti il concerto di musica sacra nelle chiese sarà occasione per contemplare la bellezza e recuperare la profondità della vita.

*Non rinunciamo a farci domande sui fini e sul senso di ogni cosa, non cediamo a forme di saccheggio che piegano anche le attività artistiche dell'uomo alla necessità di rendite immediate¹¹. Se anche il giardino della musica sacra sarà capace di mantenersi aperto ad ogni uomo, e in particolare ai più poveri, tutto ciò contribuirà a quello stile che è la più grande ed efficace presentazione della buona novella del Regno. Una ulteriore strada perché *i poveri si sentano, in ogni comunità cristiana, come "a casa loro"*¹². E solo a partire da questa *vicinanza reale e cordiale*¹³ possiamo accompagnarli adeguatamente nel loro cammino di liberazione.*

La Congregazione per il Culto Divino (*Concerti nelle Chiese*, n. 9) sottolinea come i concerti, inseriti e programmati nelle attività di una comunità ecclesiale, hanno una preziosa utilità:

- a) per preparare alle principali feste liturgiche, o donare ad esse una più grande festosità, al di fuori delle celebrazioni;
- b) per accentuare il carattere particolare dei diversi tempi liturgici;
- c) per creare nelle chiese un ambiente di bellezza e di meditazione, che aiuti e favorisca, anche in coloro che sono lontani dalla Chiesa, una disposizione a recepire i valori dello spirito;
- d) per creare un contesto che renda più facile ed accessibile la proclamazione della parola di Dio: per esempio una lettura continua dell'Evangelo;
- e) per mantenervi vivi i tesori della musica di chiesa che non devono andare perduti: musiche e canti composti per la Liturgia, ma che non possono del tutto o con facilità entrare nelle celebrazioni liturgiche oggi; musiche spirituali, come oratori, le cantate religiose che continuano ad essere veicoli di comunicazione spirituale;

¹⁰ Può invece essere di impedimento all'ingresso la capienza stessa della chiesa oltrepassata dall'elevato numero delle persone che desiderano partecipare all'evento.

¹¹ Le espressioni sono di PAPA FRANCESCO nella recente enciclica *Laudato si'*, nn. 113, 192.

¹² PAPA GIOVANNI PAOLO II, Lett. Ap. *Novo Millennio ineunte* (6 gennaio 2001), 50.

¹³ PAPA FRANCESCO, Es. Apost. *Evangelii Gaudium* (24 novembre 2013), 199.

- f) per aiutare i visitatori e i turisti a meglio comprendere il carattere sacro della chiesa, per mezzo di concerti d'organo previsti in determinate ore.

Si ricorda infine che:

- gli esecutori dovranno avere un abbigliamento e un comportamento convenienti al carattere sacro della chiesa.
- I musicisti e cantori cercheranno di evitare l'uso del presbiterio. Il SS.mo Sacramento sarà, per quanto possibile, conservato in una cappella annessa o in altro luogo sicuro e decoroso (cfr C.I.C. can. 938 n. 4); se il Santissimo Sacramento non viene trasferito in un altro luogo, si consenta una visuale libera del tabernacolo, lasciando di fronte ad esso un ampio spazio non occupato dall'evento-concerto, affinché i fedeli abbiano in sommo onore la Santissima Eucaristia (CIC, can. 898).
- Il concerto sarà presentato ed eventualmente accompagnato da commenti che non siano solamente di ordine artistico o storico, ma che favoriscano una migliore comprensione e partecipazione interiore degli uditori. Possono essere messe in luce la personalità e la fede del compositore, le peculiarità teologiche di una determinata opera musicale, etc. Inoltre si osserva che il concerto può diventare l'occasione per spiegare alcune parole della fede spesso presenti nei brani, come Alleluia, Sabaoth, Osanna, Amen, Kyrie eleison, ...
Se il concerto assume la forma del concerto spirituale o della meditazione in musica, ci si preoccupi di inserirlo in un contesto di preghiera, anche attraverso il segno della croce, la lettura di un salmo, di testi biblici o spirituali, etc. Per queste caratteristiche può essere assimilato a un "pio esercizio".
Nei concerti dove i brani musicali presentano testi in altre lingue è doveroso presentare la traduzione dei testi in sinossi di stampa, cioè dove testo originale e traduzione scorrono in parallelo. Può nascere la necessità di chiedere l'omissione degli applausi, in occasione di determinati motivi (la settimana santa, concerto in memoria di vittime, ...).
- Il responsabile della chiesa potrà accogliere come ospiti gli esecutori e gli ascoltatori, rivolgendo loro brevi parole di saluto per chiarificare, in chiave umana e cristiana, il significato dell'ospitalità concessa;
- L'organizzazione del concerto assicurerà per iscritto la responsabilità civile, la concessione SIAE, le spese, il riordino nell'edificio, i danni eventuali.

A seguito di queste brevi disposizioni, si allega il facsimile della richiesta di autorizzazione per i concerti **non promossi da enti ecclesiastici**.

ARCIDIOCESI di FIRENZE

RICHIESTA DELL'USO DI UNA CHIESA PER UN CONCERTO

cognome e nome

residente a _____

comune e indirizzo

con recapito _____

telefono, cellulare, mail

a nome di _____

ente organizzatore del concerto

con sede a _____

comune e indirizzo

con recapito _____

telefono, cellulare, mail

RICHIEDE

di poter programmare un concerto il ____ / ____ / _____ - _____

giorno, mese, anno e orario (dalle ore - alle ore)

nella chiesa _____

denominazione della chiesa

con sede a _____

comune indirizzo

autorizzato dal Parroco, Rettore o Responsabile della chiesa _____

firma e timbro

ritiene di dovere chiedere ospitalità in un chiesa per i seguenti motivi:

.....
.....

allega:

- a) il programma dei brani musicali e il nome dei loro autori
- b) l'indicazione degli esecutori

si impegna a:

- 1) garantire la salvaguardia dell'edificio e del suo arredo;
- 2) non occupare – per quanto possibile – il presbiterio, evitando comunque del tutto l'uso dell'altare e dell'ambone;
- 3) mantenere libero e gratuito l'accesso al concerto, escludendo anche la prevendita di biglietti di ingresso;
- 4) evitare affollamenti superiori alla capienza della chiesa;
- 5) esigere, dai concertisti e dal pubblico, abbigliamento e contegno decorosi
- 6) osservare le norme civili riguardanti le pubbliche manifestazioni e assumersi la copertura di tutte le spese inerenti al concerto;
- 7) assumersi per la durata del concerto, qualora la chiesa stessa non sia già assicurata anche per questo tipo di manifestazioni, ogni responsabilità civile verso terzi;
- 8) preparare l'ambiente e ripristinarlo al termine del concerto;
- 9) rifondere al responsabile della chiesa le spese per l'uso di energia elettrica e per l'eventuale riscaldamento.

luogo e data

firma del richiedente

Modulo firmato da presentare o inviare (posta ordinaria, fax o mail) a:

Curia Arcivescovile, Segreteria del Cardinale Arcivescovo

Piazza San Giovanni, 3 - 50123 Firenze fax: 055 2763744 mail: segreteria@diocesifirenze.it

AUTORIZZAZIONE

Prot. n° / anno _____

A norma del can. 1210 del Codice di Diritto Canonico e delle Disposizioni sui concerti nelle chiese della Arcidiocesi di Firenze si **AUTORIZZA** – per quanto di competenza dell'Autorità Ecclesiastica – quanto sopra richiesto.

data

timbro

firma dell'Ordinario Diocesano